Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0004291/e del 16/03/2023 12.46 Registrato da: CRSEGEN Segreteria Generale
16/03/2023 12:46-20230004291 CORTE DEI CONTI_SEZ_CON_CAM - SC_CAM - 0001722 - Interno - 15/03/2023 - 13:49

Campania/2023/FRG

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Massimo Gagliardi	Presidente
Ilaria Cirillo	Primo Referendario (relatore)
Stefania Calcari	Referendario (relatore)

Nel procedimento avente ad oggetto l'esame della regolarità del rendiconto 2022 - XI Legislatura del Gruppo Consiliare Noi di Centro-Noi Campani, ex art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto- legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213

nella camera di consiglio del 14 marzo 2023 ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'art. 1, commi 9 e seguenti;

VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013 (ad ora innanzi DPCM), che ha recepito, ai sensi dell'art. 1, comma 9, D.L. 174/2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi consiliari dei consigli regionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 dicembre 2012;

Visto l'art. 4 della legge regionale del 30 aprile 2002, n. 7 (c.d. legge regionale di contabilità);

Vista la legge regionale 5 agosto 1972, n. 6. e s.m.i., recante norme sul "funzionamento dei gruppi consiliari";

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_CAM - DEL-Reg.-SC_CAM - 0000067 - 15/03/2023 - 13:49

Vista la deliberazione di orientamento interpretativo della Sezione delle Autonomie del 5 aprile 2013, n. 12/SEZAUT/2013/QMIG, concernente l'applicazione dell'art. 1, commi 9 - 12, del d.l. n. 174/2012, in materia di controllo da parte delle Sezioni regionali sui rendiconti dei Gruppi consiliari;

Vista la deliberazione del 5 luglio 2013, n. 15/SEZAUT/2013/QMIG, con la quale la Sezione delle Autonomie ha adottato una ulteriore pronuncia di orientamento nella materia de qua;

VISTA la Legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al D.L. n. 174/2012 ed in particolare l'art. 5, comma 2, secondo cui «La spesa del personale dei gruppi è determinata, per la corrente legislatura regionale, entro l'importo in essere alla data dell'11 ottobre 2012»;

VISTO l'art.1, comma 5, del D.P.C.M. 21/12/2012 secondo cui «Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali»;

VISTO l'art. 1, commi 1, 2 e 3 della legge finanziaria regionale n. 5/2013, ai sensi del quale le spese per il personale dei gruppi consiliari sono sostenute direttamente dal bilancio del Consiglio regionale, mediante il Capitolo 5022 del bilancio del Consiglio regionale e che «È attribuita al settore amministrazione del Consiglio regionale la gestione delle procedure e la liquidazione ai beneficiari dei relativi contratti di cui al capitolo 5022 del bilancio del Consiglio regionale, nei limiti dell'articolo 5 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 (Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa)»;

VISTO l'art. 2, comma 5 e 6 della legge regionale finanziaria regionale n. 1 del 18 gennaio 2016;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 39 del 6 marzo 2014;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (deliberazione Sezioni riunite 16 giugno 2000 e successive modifiche);

Vista la deliberazione n. 5/2022/INPR, con la quale questa Sezione ha approvato il programma di controllo per l'anno 2022;

VISTO il decreto n. 4 /2023 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Campania, di assegnazione del predetto rendiconto al Primo Referendario Ilaria Cirillo e al Referendario Stefania Calcari;

VISTA l'istanza di deferimento trasmessa il 10/03/2023;

VISTA l'ordinanza n. 28/2023 con la quale il Presidente aggiunto ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

UDITE le relatrici, Primo Referendario Ilaria Cirillo e Referendario Stefania Calcari;

FATTO E DIRITTO

1. Quadro normativo e giurisprudenziale.

L'articolo 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 ha intestato alle competenti Sezioni regionali della Corte dei conti un controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, avente ad oggetto la regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari dei Consigli Regionali. Il controllo esercitato dalla Magistratura contabile deve riguardare sia la veridicità delle poste indicate nel rendiconto sia la correttezza delle spese sostenute, che devono essere riconducibili all'attività istituzionale del gruppo, nonché la loro corrispondenza in termini quantitativi, con la documentazione giustificativa. Infatti, come affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 39/ 2014, n. 210/ 2016 e n. 10/2017 "il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge"..

Al riguardo, per l'esercizio 2022 valgono le Linee guida che sono state approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 e recepite con DPCM del 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013. L'art. 1 dell'Allegato A del DPCM precisa come ogni spesa indicata nel rendiconto dei gruppi consiliari debba "corrispondere a criteri di veridicità e correttezza"..

Sotto il profilo della veridicità, la norma in esame chiarisce come essa attenga "alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute"; il profilo della correttezza del rendiconto attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge.

Il rendiconto, che è trasmesso da ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale, deve essere da questi poi inviato alla competente Sezione

regionale di controllo della Corte dei conti entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La Sezione regionale esercita il controllo pronunciandosi, entro i trenta giorni successivi al ricevimento dei citati rendiconti, con apposita delibera, trasmessa al Presidente del Consiglio regionale che ne cura la pubblicazione. In assenza di pronuncia nel predetto termine il rendiconto si considera comunque approvato.
In caso di rendiconto, o di documentazione a corredo, non conformi alle prescrizioni normative, la Sezione regionale di controllo è tenuta a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale, con sospensione del decorso del termine per la pronuncia, una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione da parte del gruppo, fissando un termine non superiore a trenta giorni.

Alla omessa regolarizzazione del rendiconto nei termini stabiliti ovvero di mancata trasmissione del rendiconto nel termine previsto e comunque in caso di delibera di non regolarità del rendiconto da parte della Sezione regionale di controllo consegue l'effetto di cui all'art 1, comma 11, ultimo periodo, D.L. n. 174/2012, che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 39/ 2014), consiste non più nella decadenza, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del Gruppo verso il Consiglio regionale, ma nell'obbligo della restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non "regolarmente" rendicontate (art. 1, comma 11, D.L. n. 174/2012).

2. Comunicazione ai fini della regolarizzazione.

In data 28 febbraio 2023 è pervenuto a questa Sezione regionale di controllo il rendiconto 2022 del Gruppo consiliare Noi di Centro-Noi Campani, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del D.L. n. 174/2012, con la relativa documentazione.

	ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO	
		EURO
1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	16.623,16
2)	Fondi trasferiti per spese di personale	0,00
3)	Altre entrate (specificare)	0,00
4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di di funzionamento	0,00
5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	0,00

	TOTALE ENTRATE	**16.623,16**
	USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO	
1)	Spese per il personale sostenute dal gruppo	0,00
2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	0,00
3)	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	0,00
4)	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	0,00
5)	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	13.400,00
6)	Spese consulenze, studi e incarichi	1.000,00
7)	Spese postali e telegrafiche	0,00
8)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	0,00
9)	Spese di cancelleria e stampati	0,00
10)	Spese per duplicazione e stampa	0,00
11)	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	0,00
12)	Spese per attivita' promozionali, di rappresentanza, convegni e attivita'di aggiornamento	0,00
13)	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	0,00
14)	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	0,00
15)	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari	0,00
16	Altre spese – Commissioni e oneri bancari	64,10
17	Spese per pagamento f/24	1.600,00
	TOTALE USCITE	**16.064,18**
	SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2022	
	Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	0,00
	Fondo iniziale di cassa per spese di personale	0,00
	ENTRATE riscosse nell'esercizio	16.623,16
	USCITE pagate nell'esercizio	16.064,10
	Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	**559,06**
	Fondo di cassa finale per spese di personale	0,00

Fonte: Nota integrativa trasmessa da Noi di Centro-Noi Campani

Dal prospetto sopra riportato emerge che il Gruppo consiliare Noi di Centro-Noi Campani, nella composizione sopra descritta, ha sostenuto nel corso del 2022 essenzialmente spese per l'affidamento di servizi di natura intellettuale.

L'esame del rendiconto e della documentazione a corredo ha evidenziato la necessità di chiarimenti e le integrazioni documentali di seguito specificate.

Tanto premesso, si evidenzia che il rendiconto è stato sottoposto, in primo luogo, ad un vaglio di conformità formale alle prescrizioni di legge, alle linee guida del D.P.C.M. ed al disciplinare interno di autoregolamentazione del Gruppo.

3. Contributo annuo.

L'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 ("Funzionamento dei gruppi consiliari") - modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante "Disposizioni di adeguamento al Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213" - prevede: *"in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 174/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale Istat della popolazione residente".*

Sulla base dei dati ufficiali dell'ultima rilevazione Istat, la popolazione residente in Campania al 1° gennaio 2022 risulta pari a 5.590.681 individui. Conseguentemente, al gruppo consiliare "Noi di Centro-Noi Campani"- composta da n.2 Consiglieri, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto della Regione Campania e dell'art. 19 del Regolamento Interno, spettava un contributo mensile di euro 1.746,84 (= 5.000+(0,05x5.590.681 /51consiglieri) = 10.481,05980 /12 mensilità; ne deriva una quota mensile per i consiglieri è pari a euro 873,42 x 2= 1.746,84). Complessivamente i fondi trasferiti sono pari ad euro 16.623,16. **L'esame della documentazione a corredo ha evidenziato la necessità di chiarimenti e di integrazione documentale di seguito specificate.**

4. Spese per la redazione, stampa e spedizioni di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazioni, anche web -Spese per consulenze e studi.

Il Gruppo Noi di Centro-Noi Campani ha dichiarato di aver sostenuto *"Spese per la redazione, stampa e spedizioni di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazioni, anche web"* per euro 13.400,00, nonché spese per consulenze e studi per euro 1.000,00.

In merito all'esatta imputazione contabile si rinvia a quanto infra rilevato.

Nello specifico, il predetto Gruppo ha conferito nel corso del 2022 n. 4 incarichi professionali (ai collaboratori sigg. Frattasi e Ozzella), tutti a persone fisiche

Nello specifico, gli incarichi sono stati conferiti:

1. al dott. Frattasi Christian su richiesta del Cons. Luigi Abbate;
2. al rag. Pota Gianluca su richiesta della Presidente Maria Luigia Iodice;
3. al dott. Ozzella Augusto su richiesta del Cons.Luigi Abbate;

4. all'avv. Della Morte Vincenzo su richiesta della Pres. Maria Luigia Iodice.

5. Conferimento di incarico occasionale a Christian Frattasi per euro 5.000,00.

L'incarico in esame è stato formalizzato con il contratto sottoscritto in data 1 ottobre 2022 ed ha ad oggetto l'assistenza al Consigliere Luigi Abbate nelle attività di organizzazione, eventi e conferenze stampa ed iniziative pubbliche del Gruppo Consiliare e nello specifico del al Consigliere Luigi Abbate. Inoltre, secondo quanto stabilito dal contratto, " *il professionista è tenuto a rendersi disponibile personalmente allorquando è richiesta la sua presenza sia presso la Presidenza del Gruppo, sia presso gli altri uffici ove sia espletata l'attività istituzionale, anche in supplenza degli altri componenti dell'ufficio stampa*".

5.1 Procedura dell'affidamento dell'incarico e mancanza di personale dotato di medesima professionalità.

Una simile prestazione va inquadrata nell'ambito dell'art. 7, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 165/01. Detto articolo declina, quali presupposti di legittimità di un simile conferimento, da un lato, la circostanza del preliminare accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne già disponibili; dall'altro, l'espletamento di una previa procedura comparativa (comma 6 bis).

Inoltre, l'art. 10 del Disciplinare sulle modalità di gestione e per la tenuta della contabilità del gruppo, esordisce precisando che "*Indipendentemente dalla assoggettabilità o meno delle spese del Gruppo alla normativa di cui al d.lgs. 163/06 (rectius d.lgs. 50/2016, N.d.r.), le disposizioni del citato provvedimento si applicano integralmente alle spese del Gruppo purché non in contrasto con il citato d.lgs. 163/06*".

I successivi commi 2 e 3, per quanto in questa sede d'interesse, nell'affermare la possibilità di impiego delle procedure di affidamento cd. "in economia", ex art 36 del D.lgs. 50 del 2016, prevedono tuttavia, ulteriori limitazioni in materia, prescrivendo il limite di 20.000,00 euro per ogni singola acquisizione in economia (comma 3); prevedendo nel caso di affidamento "*oltre l'importo di euro 5.000 e sino all'importo di 20.000,00*, come quello del caso di specie, lo svolgimento "*di una procedura negoziata, con l'invito alla presentazione dell'offerta ad almeno cinque operatori del settore in possesso dei requisiti richiesti. Ai fini dell'applicazione della suddetta disposizione si rinvia alle procedure adottate dalle P.A. in materia ed in ogni caso è necessaria l'acquisizione di almeno almeno 3*

preventivi". ; inoltre, stabilendo la necessità "*sotto l'importo di euro 5.000", di esperire prima di ogni acquisto, apposita indagine di mercato, con acquisizione di almeno tre preventivi da parte di operatori del settore, dandosi atto, nell'autorizzazione della spesa, dell'avvenuto esperimento dell'indagine di mercato", prescegliendo, di norma, un preventivo con offerta economica migliore; in caso di preferenza per preventivo con offerta economica non migliore, è necessario dare adeguata motivazione delle ragioni di tale scelta(secondo logica rapporto qualità/prezzo)* .

Ciò posto, tenuto conto del valore del servizio (pari a 5.000, euro), il Gruppo consiliare avrebbe dovuto seguire la procedura di cui al comma 3 del proprio Disciplinare.

In ragione di quanto evidenziato, si chiede di provare l'avvenuto esperimento della ridetta procedura negoziale per l'individuazione del professionista, trasmettendo la relativa documentazione.

5.2 Mancanza di personale dotato di medesima professionalità.

Nelle premesse del contratto con Christian Frattasi si dà atto della insussistenza "*nell'ambito del personale già a disposizione del Gruppo, nonché in quello contrattualizzato con altro incarico, di personale avente professionalità adeguata alla prestazione di tale attività*".

Al fine di verificare la necessità della spesa sostenuta, si voglia trasmetta l'elenco del personale in servizio o comunque impiegato a qualsiasi titolo da codesto Gruppo consiliare, avendo cura di specificarne le qualifiche e le mansioni assegnate.

5.3 Genericità dell'oggetto e dei servizi prestati

Tra le attività indicate nel contratto affidate al consulente ve ne sono alcune che sembrano rivestire un carattere di genericità. Infatti, più volte il contratto si riporta alla *organizzazione di eventi , convegni, conferenze stampa rd iniziative pubblicistiche.*

Tali connotati, infatti, finiscono poi per riflettersi nei reports allegati, i quali invero appaiono pressoché sovrapponibili, finendo per far perdere agli stessi la valenza *lato sensu* di rendicontazione che invece dovrebbero rivestire.

5.4 Incompletezza documentale dei reports e riferibilità della spesa al professionista incaricato.

Non risultano in alcun modo provate l'effettivo espletamento delle attività descritte nei reports (visto che manca ogni forma di allegazione a sostegno di quanto ivi riportato) né la riferibilità della attività in oggetto al professionista, trattandosi per lo più di

qualche fotocopie di notizie pubblicate sulle piattaforme social, mancando - a titolo meramente esemplificativo - le copie delle mail che attestino l'avvenuta comunicazione tra costui e il Gruppo circa l'incarico da svolgere o che confermino l'avvenuta "consegna" a quest'ultimo del lavoro eseguito. **Si chiedono le necessarie integrazioni sul punto.**

5.5. Divieto di commistione.

Dalla lettura del contratto stipulato e dalla documentazione allegata si evince chiaramente che parte delle attività poste in essere dall'incaricato non sia riferibile all'attività istituzionale del Gruppo - così come richiesto dall'art. 3, comma 3 lett. a), del D.P.C.M. 21/12/2012 – quanto piuttosto ad iniziative politiche esterne, poste in essere dal singolo consigliere regionale. In particolare, l'art. 2 del contratto fa espresso rinvio ad attività riferibili ad un singolo Consigliere .

Vieppiù, i comunicati stampa riportati nei reports si concentrano, in certi casi, prevalentemente sull' attività promozionale dello stesso Consigliere senza che vi sia alcun collegamento con l'attività istituzionale del Gruppo all'interno del Consiglio regionale. Sembrerebbe, pertanto, che l'incarico *de quo* sia stato svolto in violazione del divieto di commistione tra risorse destinate al funzionamento dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. b), c), d), stesso D.P.C.M.), da cui discende la non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato. (v. art. 1, comma 6, stesso D.P.C.M.).

6. Erronea imputazione della spesa nel rendiconto.

L'importo liquidato e pagato alla professionista andava correttamente imputato in uscita nel rendiconto dell'esercizio finanziario 2022 tra le **spese per consulenze, studi ed incarichi** anziché, com'è avvenuto, alla voce (punto U6) **spese per la redazione, stampa, e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web** (punto U5) come, peraltro, era stato puntualmente indicato al punto 5), tra le *"Premesse del contratto"* sottoscritto tra le parti. **Si chiedono opportuni chiarimenti sui profili esposti.**

7. Incarico conferito a Pota Gianluca per complessivi euro 7.000,00.

L'incarico in esame è stato formalizzato con un contratto di incarico professionale sottoscrittomo, in data 1 ottobre 2022 avente ad oggetto le seguenti prestazioni:

a) Organizzazione e *coordinamento* di conferenze stampa e iniziative pubbliche del Gruppo Consiliare;
b) *Coordinamento* in tema di diffusione delle note stampa dei consiglieri del Gruppo, *coordinamento* della organizzazione di interviste sui quotidiani e sulle televisioni locali e nazionali,
c) *Coordinamento* nei rapporti con le testate giornalistiche e web e con le emittenti televisive, al fine di diffondere le proposte e le iniziative del Gruppo.

7.1. Procedura dell'affidamento dell'incarico e mancanza di personale dotato di medesima professionalità.

Anche tale prestazione d'opera intellettuale deve essere inquadrata nell'ambito dell'art. 7, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 165/01. Detto articolo declina, quali presupposti di legittimità di un simile conferimento, da un lato, la circostanza del preliminare accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne già disponibili; dall'altro, l'espletamento di una previa procedura comparativa (comma 6 bis). Inoltre, l'art. 10 del Disciplinare del Gruppo sulle modalità di gestione e per la tenuta della contabilità del gruppo, stabilisce che *"Indipendentemente dalla assoggettabilità o meno delle spese del Gruppo alla normativa di cui al d.lgs. 163/06 (rectius d.lgs. 50/2016, N.d.r.), le disposizioni del citato provvedimento si applicano integralmente alle spese del Gruppo purché non in contrasto con il citato d.lgs. 163/06"*.

I successivi commi 2 e 3, per quanto in questa sede d'interesse, nell'affermare la possibilità di impiego delle procedure di affidamento cd. "in economia", ex art 36 del D.lgs. 50 del 2016, prevedono tuttavia, ulteriori limitazioni in materia, prescrivendo il limite di 20.000,00 euro per ogni singola acquisizione in economia (comma 3); prevedendo nel caso di affidamento *"oltre l'importo di euro 5.000 e sino all'importo di 20.000,00,* come quello del caso di specie, lo svolgimento *"di una procedura negoziata, con l'invito alla presentazione dell'offerta ad almeno cinque operatori del settore in possesso dei requisiti richiesti. Ai fini dell'applicazione della suddetta disposizione si rinvia alle procedure adottate dalle P.A. in materia ed in ogni caso è necessaria l'acquisizione di almeno almeno 3 preventivi"*. ; inoltre, stabilendo la necessità *"sotto l'importo di euro 5.000", di esperire prima di ogni acquisto, apposita indagine di mercato, con acquisizione di almeno tre preventivi da parte di operatori del settore, dandosi atto, nell'autorizzazione della spesa, dell'avvenuto*

esperimento dell'indagine di mercato", prescegliendo, di norma, un preventivo con offerta economica migliore; in caso di preferenza per preventivo con offerta economica non migliore, è necessario dare adeguata motivazione delle ragioni di tale scelta(secondo logica rapporto qualità/prezzo) .

Ciò posto, tenuto conto del valore del servizio (pari a 7.000, euro), il Gruppo consiliare avrebbe dovuto seguire la procedura di cui al comma 3 del proprio Disciplinare. **In ragione di quanto evidenziato, si chiede di provare l'avvenuto esperimento della ridetta procedura negoziale per l'individuazione del professionista, trasmettendo la relativa documentazione.** Anche rispetto a questa prestazione si chiede di far pervenire **l'elenco del personale in servizio o comunque impiegato a qualsiasi titolo da codesto Gruppo consiliare, avendo cura di specificarne le qualifiche e le mansioni assegnate, al fine di verificare la effettiva** insussistenza *"nell'ambito del personale già a disposizione del Gruppo, nonché in quello contrattualizzato con altro incarico, di personale avente professionalità adeguata alla prestazione di tale attività e che comunque il personale incaricato non è sufficiente a svolgere adeguatamente l'attività richiesta...(omissis) ...(pag.2 contratto."*.

7.2 Genericità dell'oggetto.

L'attività che costituisce oggetto del presente incarico appare piuttosto generica. Più volte il contratto si riporta ad una attività di coordinamento, talora di diffusione di note stampa, " oppure *"nei rapporti con le testate giornalistiche"*. Si fa un vago riferimento anche ad una *organizzazione e coordinamento di conferenze stampa*. Tali connotati, infatti, finiscono poi per riflettersi nei reports allegati, i quali invero appaiono pressoché sovrapponibili, finendo per far perdere agli stessi la valenza *lato sensu* di rendicontazione che invece dovrebbero rivestire.

Si forniscano i chiarimenti necessari e la documentazione comprovante l'effettiva attività di coordinamento svolta.

7.3 Mancanza di reports, riferibilità dell'attività svolta e divieto di commistione.

a) La documentazione trasmessa risulta mancante dei reports sull'attività svolta dalla data di sottoscrizione del contratto al 31/12/2022, in quanto in essi sono elencate unicamente una serie di date in cui ci sarebbero stati dei contributi giornalistici da parte del predetto collaboratore. Suddetta elencazione non risulta confortata da allegazioni a supporto. Nessun elemento di prova viene accluso rispetto alla menzionata attività

di coordinamento limitandosi, i vari reports, solo a riportare alcuni comunicati stampa e notizie pubblicate sulle piattaforme social, senza che se ne possa attribuire la paternità al professionista.

b) Inoltre, mancando – a titolo meramente esemplificativo - le copie delle mail che attestino l'avvenuta comunicazione tra costui e il Gruppo circa l'incarico da svolgere o che confermino l'avvenuta "consegna" a quest'ultimo del lavoro eseguito, non sembra provata la riferibilità dell'attività svolta al soggetto incaricato.

c) dalla documentazione allegata si evince, altresì, che parte delle attività poste in essere dall'incaricato non sia riferibile all'attività istituzionale del Gruppo – così come richiesto dall'art. 3, comma 3 lett. a), del D.P.C.M. 21/12/2012 – quanto piuttosto ad iniziative politiche esterne, poste in essere dal un singolo consigliere regionale. I comunicati stampa riportati nei reports si concentrano, in certi casi, prevalentemente sulla attività promozionale del singolo Consigliere senza che vi sia alcun collegamento con l'attività istituzionale del Gruppo all'interno del Consiglio regionale.

Sembrerebbe, pertanto, che l'incarico *de quo* sia stato svolto in violazione del divieto di commistione tra risorse destinate al funzionamento dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. B), c), d), stesso D.P.C.M.), da cui discende la non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato. (v. art. 1, comma 6, stesso D.P.C.M.). **Si chiedono chiarimenti sui profili esposti.**

8. Erronea imputazione della spesa nel rendiconto.

L'importo liquidato e pagato alla professionista andava correttamente imputato in uscita nel rendiconto dell'esercizio finanziario 2022 tra le spese per consulenze, studi ed incarichi anziché, com'è avvenuto, alla voce (punto U6) spese per la redazione, stampa, e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web (punto U5)) come, giova ripete, indicato al punto 5) tra le premesse del contratto sottoscritto tra le parti.

9. Irregolarità fiscale.

Al giornalista sono state pagate in totale nn. 3 fatture: la n. 2/2022 di euro 2.000,00 del 2/11/2022; la n. 3/2022 del 1/12/2022 di euro 2.500,00 e la n. 6 del 20/12/2022 di euro 2.500,00. **Su nessun documento fiscale risulta apposta la prescritta marca da bollo.**

10. Incarico conferito al dott. Ozzella Augusto per euro 3.000,00.

L'incarico *de quo* è stato formalizzato con il contratto sottoscritto in data 2 novembre 2022 avente ad oggetto la costruzione e l'implementazione del sito web e piattaforma social del Cons. Luigi Abbate; la cura dell'attività del sito web e della piattaforma social del Consigliere con conseguenziale divulgazione e diffusione delle interviste.

10.1. Procedura di affidamento dell'incarico e mancanza di personale dotato di medesima professionalità di medesima professionalità.

Analogamente alle altre, anche tale prestazione d'opera intellettuale deve essere inquadrata nell'ambito dell'art. 7, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 165/01. Detto articolo declina, quali presupposti di legittimità di un simile conferimento, da un lato, la circostanza del preliminare accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne già disponibili; dall'altro, l'espletamento di una previa procedura comparativa (comma 6 bis).

Inoltre, l'art. 10 del citato Disciplinare precisa che "Indipendentemente dalla assoggettabilità o meno delle spese del Gruppo alla normativa di cui al d.lgs. 163/06 (rectius d.lgs. 50/2016, N.d.r.), le disposizioni del citato provvedimento si applicano integralmente alle spese del Gruppo purché non in contrasto con il citato d.lgs. 163/06". I successivi commi 2 e 3, per quanto in questa sede d'interesse, nell'affermare la possibilità di impiego delle procedure di affidamento cd. "in economia", ex art 36 del D.lgs. 50 del 2016, prevedono tuttavia, ulteriori limitazioni in materia, prescrivendo il limite di 20.000,00 euro per ogni singola acquisizione in economia (comma 3); prevedendo nel caso di affidamento *"oltre l'importo di euro 5.000 e sino all'importo di 20.000,00"* come quello del caso di specie, lo svolgimento *"di una procedura negoziata, con l'invito alla presentazione dell'offerta ad almeno cinque operatori del settore in possesso dei requisiti richiesti. Ai fini dell'applicazione della suddetta disposizione si rinvia alle procedure adottate dalle P.A. in materia ed in ogni caso è necessaria l'acquisizione di almeno almeno 3 preventivi"*; inoltre, stabilendo la necessità "sotto l'importo di euro 5.000", di esperire prima di ogni acquisto, apposita indagine di mercato, con acquisizione di almeno tre preventivi da parte di operatori del settore, dandosi atto, nell'autorizzazione della spesa, dell'avvenuto esperimento dell'indagine di mercato", scegliendo, di norma, un preventivo con offerta economica migliore; in caso di preferenza per preventivo con

offerta economica non migliore, è necessario dare adeguata motivazione delle ragioni di tale scelta (secondo logica rapporto qualità/prezzo) .

Tutto ciò premesso, tenuto conto del valore del servizio (pari a 3.000,00 euro), il Gruppo consiliare avrebbe dovuto seguire la procedura di cui al comma 3 citato.

In ragione di ciò, si chiede di provare l'avvenuto esperimento della prevista *indagine di mercato* **per l'individuazione del professionista, trasmettendo la relativa documentazione.**

10.2. Mancanza di personale dotato di medesima professionalità.

Come già rilevato, anche in tal caso vale l'esigenza di far pervenire **l'elenco del personale in servizio o comunque impiegato a qualsiasi titolo da codesto Gruppo consiliare, avendo cura di specificarne le qualifiche e le mansioni assegnate, al fine di verificare** se, come previsto dal contratto (pag. 2), *nell'ambito del personale già a disposizione del Gruppo, nonché in quello contrattualizzato, con altro incarico, non sussiste personale avente professionalità adeguata alla prestazione di tale attività.*

10.3. Parziarietà dei reports, mancanza di dati riferibili all'attività svolta.

Si osserva, al riguardo, che le attività ivi descritte non sono confortate da allegazioni a supporto. Infatti, ad esempio, nel reports allegati, nessun elemento di prova viene accluso rispetto alle attività di costruire ed implementazione del sito web e piattaforma social del Consigliere regionale. Infatti quest'ultimi, per i mesi in esame, sembrano perfettamente sovrapponibili tra loro.

Inoltre, mancando – a titolo meramente esemplificativo - le copie delle mail che attestino l'avvenuta comunicazione tra il professionista e il Gruppo circa l'incarico da svolgere, o che confermino l'avvenuta "consegna" a quest'ultimo del lavoro eseguito, non sembra provata la riferibilità dell'attività svolta al soggetto incaricato.

10.4 Divieto di commistione.

Oggetto dell'attività affidate al professionista sembrerebbero, anche in questo caso, riferibili solo ad un componente del Gruppo e non è provata la riferibilità all'attività istituzionale del Gruppo - così come richiesto dall'art. 3, comma 3, lett a), del D.P.C.M. 21/12/2012. Sembrerebbe, anche in questo caso, che l'incarico *de quo* sia stato svolto in violazione del divieto di commistione tra risorse destinate al funzionamento dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al

Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. b), c), d), stesso D.P.C.M.), da cui discende la non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato. (v. art. 1, comma 6, stesso D.P.C.M.).

10.5. Erronea imputazione della spesa nel rendiconto.

Come già evidenziato in precedenza, l'importo liquidato e pagato alla professionista andava correttamente imputato in uscita nel rendiconto dell'esercizio finanziario 2022, come spese per consulenze, studi ed incarichi (punto U6) anziché, com'è stato fatto, alla voce (punto U5) spese per la redazione, stampa, e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web) come, si ripete, evidenziato al punto 5) tra le premesse del contratto sottoscritto tra le parti.
Si invita, pertanto, ad apportare le necessarie modifiche al rendiconto 2022.

10.6. Incarico professionale conferito all'avv. Vincenzo Della Morte per euro 1.000,00.

L'incarico in esame è stato formalizzato con il contratto sottoscritto in data 1 dicembre 2022 avente ad oggetto *il supporto e l'assistenza giuridica alle attività tecnico-legislative e documentali a ciascun membro del Gruppo consiliare, e in particolare al Presidente e si sostanzierà in particolare nelle seguenti prestazioni:*

a) *supporto, consulenza e redazione in riferimento alla regolarità tecnico-giuridica dei contratti di diritto privato stipulati dal Gruppo;*
b) *monitoraggio della rendicontazione periodica dell' attività del Gruppo;*
c) *studio ed approfondimento su tematiche inerenti alla gestione delle risorse del Gruppo*
d) *accesso periodico agli Uffici del Gruppo per lo svolgimento delle dette attività.*

10.7. Procedura dell'affidamento dell'incarico e mancanza di personale dotato di medesima professionalità.

Come begli altri casi, anche tale prestazione d'opera intellettuale deve essere inquadrata nell'ambito dell'art. 7, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 165/01. Detto articolo declina, quali presupposti di legittimità di un simile conferimento, da un lato, la circostanza del preliminare accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le

risorse umane interne già disponibili; dall'altro, l'espletamento di una previa procedura comparativa (comma 6 bis).

Inoltre, il Disciplinare del Gruppo sulle modalità di gestione e per la tenuta della contabilità, all'art. 10 denominato " ***Procedure per l'acquisto di beni e servizi nonché per l'effettuazione della spesa***", precisa che "*indipendentemente dalla assoggettabilità o meno delle spese del Gruppo alla normativa di cui al d.lgs. 163/06 (rectius d.lgs. 50/2016, n.d.r.), le disposizioni del citato provvedimento si applicano integralmente alle spese del Gruppo purché non in contrasto con il citato d.lgs. 163/06*". " in quanto "*l'applicazione delle disposizioni è volto ad attuare il criterio della trasparenza, della correttezza e dell'economicità*". I successivi commi 2 e 3, per quanto in questa sede d'interesse, nell'affermare la possibilità di impiego delle procedure di affidamento cd. "in economia" ex art 36 del D.lgs. 50 del 2016, prevedono tuttavia, ulteriori limitazioni in materia, *(omissis)...**per gli acquisti di beni e servizi non superiori a 1.500,00 euro.....l'indagine di mercato può anche essere svolta senza la materiale acquisizione dei preventivi, dandosi atto,in apposita nota del Presidente del Gruppo delle offerte anche verbali acquisite, ovvero delle fonti da cui è stata acquisita la notizia della correntezza del corrispettivo ovvero della congruitò della spesa secondo il valore corrente.*** Orbene, non risulta allegata al rendiconto la prescritta nota del Presidente del Gruppo consiliare. **In ragione di quanto sopra evidenziato, si chiede integrare il rendiconto con l'inoltro della suddetta nota, a firma del Capogruppo.**

10.8. Mancanza di personale dotato di medesima professionalità.

Nelle premesse del contratto con il legale si dà atto della insussistenza "*nell'ambito del personale già a disposizione del Gruppo, nonché in quello contrattualizzato con altro incarico, di personale avente professionalità adeguata alla prestazione di tale attività*".

Al fine di verificare la necessità della spesa sostenuta, si trasmetta, anche in questo caso, l'elenco del personale in servizio o comunque impiegato a qualsiasi titolo da codesto Gruppo consiliare, avendo cura di specificarne le qualifiche e le mansioni assegnate.

10.9. Incompletezza documentale della relazione mensile.

Sebbene le prestazioni oggetto di contratto siano dettagliatamente descritte nell' art.2 dello stesso, la relazione presentata dal professionista, relativa all' attività svolta nel mese di dicembre 2022, risulta generica, complessivamente sintetica, senza un

preciso riferimento alla tipologia di assistenza tecnico-giuridica prestata al Gruppo consiliare. Parimenti dicasi per l'assistenza legale che sarebbe stata prestata, sia in via generale che in riferimento a singoli atti. Pertanto, non risulta in alcun modo provato l'effettivo espletamento delle attività descritte nel report allegato. **Si chiedono le necessarie integrazioni sulle criticità rilevate.**

***

Alla luce di quanto evidenziato e rilevata la necessità delle integrazioni sopra indicate e delle relative regolarizzazioni, nonché di ogni altro adempimento reputato opportuno,

P.Q.M.

La Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per la Campania

dispone la comunicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del D.L. 174/2012, del presente atto collegiale, al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del Gruppo consiliare interessato, **assegnando il termine di giorni trenta** dalla ricezione della presente deliberazione, per provvedere alla regolarizzazione ed alla trasmissione documentale nei termini esposti in parte motiva; manda al Direttore del Servizio di supporto per l'immediata trasmissione, nelle forme di legge, del presente atto collegiale di "comunicazione", al Presidente del Consiglio regionale, per il seguito di competenza.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2023.

I Relatori

Ilaria Cirillo

ILARIA CIRILLO
CORTE DEI CONTI
14.03.2023 23:51:30
GMT+01:00

Stefania Calcari

STEFANIA
CALCARI
CORTE DEI
CONTI
15.03.2023
07:50:28
GMT+01:00

Il Presidente

Massimo Gagliardi

Depositata in Segreteria 15 MAR. 2023

Il Direttore della Segreteria

dott. Giuseppe Imposimato